



(Allegato A)

STATUTO

PROCIV ITALIA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE E SANITA'

Articolo 1

Denominazione - Sede - Durata

1.1 - E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore (in seguito solo CTS) e del Codice Civile, un'associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, apartitica e aconfessionale, avente la denominazione "PROCIV ITALIA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE E SANITA'.

1.2 - La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione di Volontariato" (OdV) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: " PROCIV ITALIA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE E SANITA'- Organizzazione di Volontariato", in sigla denominata "PROCIV ITALIA - OdV". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS

1.3 - L'associazione ha sede legale nel Comune di Assemini (CA), Via Mandrolisai n°21; la variazione della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata



dalla Direzione Nazionale.

1.4 - L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

Statuto

2.1 - L'associazione è disciplinata dal presente statuto, dal CTS e dalle altre norme vigenti.

2.2 - L'Assemblea può deliberare il regolamento generale attinente all'esecuzione dello statuto.

Articolo 3

Efficacia dello statuto e delle delibere

3.1 - Tutti gli associati sono obbligati ad osservare le norme del presente statuto nonché le delibere assunte dagli organi sociali.

Articolo 4

Interpretazione dello statuto

4.1 - Le eventuali divergenze tra gli organi sociali e/o tra gli enti aderenti nell'interpretazione del presente statuto e dei regolamenti deliberati dall'Assemblea sono rimesse alla decisione del Collegio Nazionale dei Garanti.

Articolo 5

Finalità e Attività

5.1 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati degli enti aderenti:

1) promuovere, sostenere e coordinare in ambito locale,



nazionale e internazionale l'attività di Protezione Civile e di soccorso sanitario svolta dagli enti aderenti in osservanza a quanto previsto dal D. Lgs. 1/2018, dal CTS e dalle altre norme vigenti;

2) prestare agli enti aderenti servizi di assistenza tecnica, logistica, amministrativa, fiscale e per ogni altra loro esigenza gestionale o operativa;

3) promuovere, coordinare e gestire attività di informazione, formazione, qualificazione e aggiornamento rivolte ai cittadini, alle scuole di ogni ordine e grado, agli operatori del sistema della Protezione Civile e del personale sanitario in materia di soccorso, infortunistica, salvaguardia dell'ambiente e simili;

4) attivare e mantenere rapporti con gli organi governativi e legislativi nazionali, regionali e con gli Enti Locali per promuovere le attività di Protezione Civile e di soccorso sanitario, anche tramite la stipula di convenzioni e accordi di ogni tipo;

5) attivare tutte le azioni amministrative, civili e penali utili per la tutela e la protezione dell'ambiente, assumendo anche il ruolo di parte civile in osservanza alle norme vigenti;

6) promuovere la cultura e la pratica del volontariato di Protezione Civile, come espressione di impegno civile e di solidarietà, valorizzando l'apporto degli enti aderenti e dei Coordinamenti Regionali e Interregionali.

5.2 - Per raggiungere le proprie finalità l'associazione potrà svolgere



le seguenti attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) utilizzare personale del Servizio Civile;
- 2) realizzare iniziative tese a promuovere una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente il cardine del proprio modello di vita e di sviluppo;
- 3) partecipare attivamente alle forme decentrate dell'amministrazione pubblica affinché sia definita negli atti e concretamente realizzata una adeguata programmazione delle iniziative di tutela ambientale, di protezione civile e di soccorso sanitario;
- 4) realizzare e partecipare ad iniziative volte a tutelare l'ambiente, a valorizzare e recuperare il patrimonio artistico, architettonico, culturale e paesaggistico;
- 5) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni senza scopo di lucro, pubblici o privati, italiani o esteri, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi ai propri;
- 6) pubblicare notiziari, libri, riviste e altro materiale didattico e divulgativo, anche tramite sistemi elettronici e telematici;
- 7) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri e tutte le iniziative ed eventi idonei a favorire un contatto tra l'associazione, chi opera nei settori di attività dell'associazione e il pubblico in generale;
- 8) promuovere e gestire attività ricreative, culturali e di spettacolo



tese a diffondere le finalità sociali;

9) erogare premi e borse di studio;

10) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o opportune, ivi comprese la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni.

5.3 - Le attività che l'associazione intende svolgere ricadono in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 alle seguenti lettere:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della



dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

y) Protezione Civile ai sensi del D.Lgs. 1/2018 e successive modificazioni;

5.4 - L'associazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall'art. 6 del CTS, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, secondo le modalità disciplinate dal D.M. 19 maggio 2021 n. 107; la scelta delle attività diverse da esercitare spetta alla Direzione Nazionale.

5.5 - L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza verso i sostenitori ed il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 CTS.

5.6 - Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà, inoltre, aderire anche ad altri organismi con cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del



conseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 6

Struttura

6.1 - L'associazione è un ente di secondo grado e si articola sui livelli nazionale e regionale, tutti dotati di autonomia giuridica, patrimoniale e organizzativa.

6.2 - I livelli regionali sono rappresentati dai Coordinamenti Regionali istituiti nelle Regioni in cui sono presenti almeno 4 (quattro) enti aderenti; in mancanza del numero minimo di aderenti possono essere istituiti Coordinamenti Interregionali tra Regioni limitrofe.

6.3 - Il presente statuto riporta i principi cui devono attenersi gli statuti dei singoli Coordinamenti Regionali o Interregionali per poter essere accreditati come livelli regionali dell'associazione.

Articolo 7

Competenze

7.1 - L'associazione, a livello nazionale:

- a) intrattiene rapporti istituzionali a livello nazionale ed internazionale;
- b) promuove e gestisce servizi di dimensione nazionale;
- c) individua le politiche associative generali;
- d) sviluppa l'articolazione associativa nelle zone dove è debole o assente;
- e) elabora progetti nazionali ed internazionali;
- f) accetta ed esclude gli enti che chiedono di aderire su conforme parere dei Coordinamenti Regionali;



g) promuove l'immagine associativa unitaria;

h) approva gli statuti dei Coordinamenti Regionale e Interregionali;

7.2 - I Coordinamenti Regionali e Interregionali coordinano l'attività degli enti aderenti presenti sul territorio di competenza.

Articolo 8

Adesioni sociali

8.1 - Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 32 CTS.

8.2 - Possono aderire all'associazione le ODV e gli altri tipi di Enti del Terzo Settore a base associativa che abbiano sede legale in Italia e che operino, in via esclusiva o prevalente, nell'ambito della Protezione Civile e/o del soccorso sanitario e che conformino i loro statuti ai principi previsti dal presente statuto.

8.3 - I soci, ancorché eventualmente distinti in categorie deliberate dall'Assemblea, hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri. Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto; non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino con tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o temporanei.

Articolo 9

Partecipazione

9.1 - L'associazione rilascia ai soci degli enti aderenti una tessera nazionale, con le modalità previste dagli organi nazionali.

Articolo 10



Requisiti degli aderenti

10.1 - Possono aderire all'associazione le ODV e gli altri Enti del Terzo Settore a base associativa che nei loro statuti garantiscano la previsione e l'effettivo rispetto delle norme del CTS.

Articolo 11

Diritti dei Soci

11.1 - I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;
- b) per gli associati maggiorenni degli enti aderenti: elettorato attivo e passivo per gli organi dell'associazione;
- c) per gli associati minorenni degli enti aderenti: elettorato attivo esercitato dagli esercenti la potestà genitoriale. Gli esercenti la potestà genitoriale non hanno diritto di elettorato passivo per gli organi dell'associazione;
- d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- e) formulare proposte agli organi sociali nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- f) votare nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
- g) prendere visione dei bilanci e dei libri sociali, previa richiesta scritta e motivata da formularsi alla Direzione Nazionale e da evadersi entro il termine di trenta giorni;



h) fruire della tutela e dei servizi realizzati dall'associazione nei diversi livelli.

Articolo 12

Doveri dei Soci

12.1 - I soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) diffondere e promuovere gli scopi e le attività dell'associazione sul proprio territorio, in particolare tra i propri soci, per rafforzare il senso di appartenenza unitario;
- c) utilizzare i simboli, marchi e loghi dell'associazione in aggiunta ai propri;
- d) mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fede nei confronti dell'associazione, dei soci e dei terzi;
- e) versare la quota annuale deliberata dagli organi sociali;
- f) consegnare ai propri soci la tessera nazionale prevista dall'art. 8 dello Statuto versando all'associazione l'importo previsto dagli organi nazionali;
- g) prestare l'attività di volontariato dei propri aderenti a favore dell'associazione.

12.2 - La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito e non è rivalutabile.

12.3 - L'attività prestata dagli aderenti degli enti associati a favore dell'associazione si presume che sia sempre svolta a titolo volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute



secondo le modalità disciplinate da apposito regolamento interno.

Articolo 13

Acquisizione e perdita della qualità di Socio

13.1 - Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Presidente Nazionale una domanda scritta firmata dal rappresentante legale che dovrà contenere: la denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, il recapito telefonico e gli indirizzi di posta elettronica certificata e ordinaria, la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi associativi.

E' preclusa la possibilità di associarsi ai soli Coordinamenti Regionali o Interregionali.

13.2 - La Direzione Nazionale delibera sulla domanda entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione, previa acquisizione del parere conforme del Coordinamento Regionale o Interregionale competente, secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni di alcun genere; la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

13.3 - L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata. L'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere che sulla



domanda si pronunci il Collegio Nazionale dei Garanti.

13.4 - La qualifica di socio si perde per:

- a) estinzione;
- b) recesso;
- c) decadenza;
- d) esclusione.

13.5 - L'estinzione dell'ente aderente estingue il rapporto sociale.

13.6 - Il socio può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione scritta al Presidente Nazionale tramite raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata; salvo diverso accordo scritto il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione.

13.7 - La Direzione Nazionale dichiara decaduti i soci che:

- a) abbiano perso i requisiti di ODV o di Ente del Terzo Settore a base associativa;
- b) abbiano cessato di svolgere in via esclusiva o prevalente l'attività di Protezione Civile o di soccorso sanitario;
- c) si rendano morosi nel pagamento dei contributi e delle tessere annuali; i soci si intendono morosi se non ottemperano entro 30 (trenta) giorni al sollecito di pagamento inviato dal Presidente Nazionale.

13.8 - La decadenza ha effetto decorsi 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento da parte del socio, che deve avvenire con raccomandata con avviso di ricevimento o con messaggio di posta elettronica certificata; in tale lasso di tempo l'interessato può chiedere



che sulla domanda si pronunci il Collegio Nazionale dei Garanti e, in tal caso, la decadenza resta sospesa fino a tale pronuncia.

13.9 - La Direzione Nazionale può escludere i soci che:

- a) non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) tra i soci o pubblicamente esprimano opinioni o tengano comportamenti che gettino discredito sull'associazione;
- c) in qualunque modo danneggiano moralmente o materialmente l'associazione o fomentino dissidi tra i soci.

13.10 - Prima di procedere all'esclusione, il Presidente Nazionale invia al socio una comunicazione, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o con messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica. La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio con raccomandata con avviso di ricevimento o con messaggio di posta elettronica certificata ed ha effetto decorsi 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento; entro tale termine il socio può adire il Collegio Nazionale dei Garanti e, in tale caso, l'efficacia dell'esclusione resta sospesa fino alla comunicazione della relativa pronuncia.

13.11 - I soci receduti, decaduti o esclusi e gli aventi causa dei soci estinti non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcuna pretesa sul patrimonio sociale.

Articolo 14

Autonomia delle Organizzazioni aderenti

14.1 - I soci, pur avendo autonomia giuridica e patrimoniale, devono



assicurare il rispetto del presente statuto e dei regolamenti e devono operare in modo coerente con gli indirizzi e obiettivi indicati dagli organi associativi nazionali e regionali.

14.2 - Su richiesta del socio, che ne assume ogni onere e responsabilità, al fine di governare situazioni di criticità o di crisi, anche in previsione di un'eventuale liquidazione, la Direzione Nazionale, in accordo con il Coordinamento Regionale, può indicare un amministratore straordinario con l'incarico di adottare tutte le misure atte a riportare la situazione alla normalità o, sempre su espresso mandato e nomina del competente organo statutario del socio, anche attivare la procedura di scioglimento e liquidazione.

Articolo 15

Patrimonio, risorse economiche e assenza di scopo di lucro

15.1 - Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, beni mobili e immobili è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

15.2 - Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 16

Fonti di finanziamento



16.1 - L'associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da tutte le fonti consentite dal CTS e dalle altre leggi vigenti quali, a titolo meramente esemplificativo:

- contributo obbligatorio annuale dovuto dagli enti aderenti calcolato sulla base del numero dei loro soci e dei valori del bilancio dell'esercizio precedente, secondo le indicazioni dell'Assemblea Nazionale;
- l'importo della tessera nazionale annuale di cui all'art. 8 dello Statuto;
- rendite patrimoniali e finanziarie;
- rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche;
- contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS.

Articolo 17

Esercizio sociale, bilanci

17.1 - L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

17.2 - Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di



bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS.

17.3 - Qualora le entrate siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del CTS, è facoltà dell'associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS, con una annotazione in calce al rendiconto stesso.

17.4 - L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

17.5 - Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio; esso verrà depositato in copia presso la sede durante i 20 (venti) giorni che precedono l'Assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione.

17.6 - Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del CTS la Direzione Nazionale deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri previsti dall'apposito decreto ministeriale e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 18

Volontari

18.1 - L'associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati.

18.2 - L'attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può



essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale, con esclusione di rimborsi spese di tipo forfetario.

18.3 - La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione e con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

18.4 - L'ente aderente è tenuto ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

18.5 - Se necessario l'associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17 del CTS.

Articolo 19

Lavoratori

19.1 - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta; in ogni l'associazione assicura il rispetto del limite previsto dall'art. 33 del CTS.

19.2 - In presenza di lavoratori dipendenti l'associazione si conforma



a quanto previsto dall'art. 16 del CTS.

Articolo 20

Organi Sociali

20.1 - Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) la Direzione Nazionale;
- c) il Presidente Nazionale;
- d) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio Nazionale dei Garanti.

20.2 - Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; possono essere retribuiti i membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, nel caso siano in possesso delle qualifiche professionali richieste dall'art. 2397, comma 2. C.C..

20.3 - Tutti gli incarichi associativi, tranne quelli del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, vengono meno qualora:

- a) chi li ricopra non sia più associato ad uno degli enti aderenti;
- b) l'ente a cui è associato cessi di aderire all'associazione.

Articolo 21

Libri Sociali

21.1 - L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni della Direzione



Nazionale;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;

e) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Nazionale dei Garanti.

21.2 - I libri sono tenuti a cura della Direzione Nazionale, tranne i libri sub d) ed e) che sono tenuti a cura dei rispettivi organi.

21.3 - I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta e motivata da formularsi alla Direzione Nazionale e da evadersi entro il termine di trenta giorni.

Articolo 22

Assemblea Nazionale: competenze

22.1 - L'Assemblea nazionale è l'organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote sociali e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando obbligatorio, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;



g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

h) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa della Direzione Nazionale o dietro richiesta motivata firmata da almeno un decimo dei soci.

22.2 - L'Assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:

a) le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

22.3 - L'Assemblea si riunisce, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione della Direzione Nazionale, in altra sede più idonea purché facilmente accessibile dalla generalità dei soci.

22.4 - L'Assemblea è convocata dal Presidente Nazionale, previa deliberazione della Direzione Nazionale, con raccomandata con avviso di ricevimento o con messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a tutti i soci all'indirizzo risultante dal libro soci o comunque comunicato all'associazione, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni.

22.5 - L'Assemblea dovrà essere altresì convocata, entro 30 (trenta) giorni, se richiesta per iscritto al Presidente Nazionale da almeno un decimo dei soci, con raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata, con l'indicazione delle materie da trattare.

22.6 - L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed ora



della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga: in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell'ordine del giorno.

Articolo 23

Assemblea Nazionale: costituzione e deliberazioni

23.1 - L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei delegati dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza dei delegati dei soci; in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei delegati presenti.

23.2 - L'Assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei delegati dei soci e, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei delegati dei soci: le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei delegati presenti. Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei delegati dei soci.

23.3 - Ciascun ente aderente ha diritto ad un delegato ogni 25 soci o frazione superiore a 20 da conteggiare con riferimento alla data di convocazione dell'Assemblea; in ogni caso ogni ente aderente ha diritto ad almeno un delegato.



23.4 - Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell'Assemblea stessa, per alzata di mano.

23.5 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in ulteriore caso di sua assenza, dalla persona nominata dalla stessa Assemblea, che provvederà a nominare un segretario, anche non socio, e, all'occorrenza, uno o più scrutatori, anche non soci.

23.6 - Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro; le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

23.7 - L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti il presidente ed il segretario della riunione, anche in luoghi diversi tra loro, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti



all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente;
- che in tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione e vi siano più delegati dei soci sia predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 24

Direzione Nazionale: costituzione

24.1 - La Direzione Nazionale è l'organo di amministrazione dell'associazione ed è composto da un numero di membri deliberato dall'Assemblea ordinaria, in numero dispari non inferiore a sette e non superiore a undici, eletti tra i soci maggiorenni degli enti aderenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

24.2 - Ai membri della Direzione Nazionale è applicabile l'art. 2382 C.C. per le cause di ineleggibilità e di decadenza.

24.3 - La Direzione Nazionale, nella sua prima riunione:

- a) nomina al proprio interno il Presidente Nazionale e il Vice-Presidente Nazionale;
- b) assegna a propri membri le deleghe di Segretario, Tesoriere, Responsabile Nazionale del Tesseramento, Responsabile Nazionale Emergenze e altre che ritiene opportune.

24.4 - La Direzione Nazionale può, in ogni tempo, revocare o



modificare le cariche e le deleghe attribuite ai suoi membri ai sensi del comma precedente.

24.5 - Mancando durante l'esercizio uno o più membri la Direzione Nazionale provvede a cooptare i primi dei non eletti: in ogni caso i nuovi membri dovranno essere ratificati dalla prima Assemblea utile e scadranno assieme agli altri membri; in caso di mancanza di oltre la metà dei membri eletti o ratificati dall'Assemblea occorre convocare, entro trenta giorni, l'Assemblea dei soci per il rinnovo dell'intera Direzione Nazionale.

24.6 - I membri della Direzione Nazionale decadono dall'incarico qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo anno sociale, salvo giustificato motivo.

24.7 - La Direzione Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno e, in ogni caso, almeno una volta ogni tre mesi o quando ne sia richiesto da almeno 2 (due) membri. La convocazione deve avvenire con messaggio di posta elettronica ordinaria o certificata con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 2 (due) giorni.

Articolo 25

Direzione Nazionale: compiti e funzionamento

25.1 - La Direzione Nazionale è l'organo di gestione dell'associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'Assemblea.

25.2 - Ai conflitti di interesse dei membri della Direzione Nazionale si



applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.

25.3 - In particolare spetta alla Direzione Nazionale deliberare:

- a) sull'attuazione dei programmi dell'attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall'Assemblea;
- b) sull'ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei soci;
- c) sulla scelta delle attività diverse da svolgere ai sensi dell'art. 6 del CTS, rispettando i criteri e limiti previsti dal D.M. 107/2021;
- d) sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;
- e) sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze giudiziarie;
- f) sulla tenuta dei libri sociali, dei libri contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all'Assemblea dei Soci;
- g) su qualsiasi altro argomento riguardante l'associazione che venga proposto dal Presidente Nazionale da un membro.

25.4 - La Direzione Nazionale si riunisce, di regola, presso la sede sociale o presso altra sede idonea scelta dal Presidente Nazionale, purché agevolmente accessibile da parte dei membri; le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei membri in carica. Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente Nazionale e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.

25.5 - La Direzione Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente Nazionale o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età; le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese; in caso di parità di voti la



proposta si intende respinta.

25.6 - Le riunioni della Direzione Nazionale si possono svolgere anche in più luoghi, audio e/o video collegati, alle stesse condizioni previste per l'Assemblea.

25.7 - Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Articolo 26

Il Presidente Nazionale

26.1 - Il Presidente Nazionale è eletto dalla Direzione Nazionale tra i propri membri per la medesima durata della stessa e può essere rieletto.

26.2 - Il Presidente Nazionale ha la firma e la rappresentanza generale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; nei casi di necessità o urgenza può esercitare i poteri della Direzione Nazionale, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

26.3 - Il Vice-Presidente Nazionale svolge le funzioni del Presidente Nazionale in caso di sua prolungata assenza o impedimento accertato dalla Direzione Nazionale.

26.4 - In caso di cessazione del Presidente Nazionale, per qualunque motivo, spetta al Vice-Presidente Nazionale convocare la Direzione Nazionale per l'elezione del nuovo Presidente Nazionale, entro trenta giorni; in caso di sua inerzia provvederà il membro più anziano di età.

Articolo 27



Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

27.1 - L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, indicandone il Presidente; esso dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

27.2 - Il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, anche non soci degli enti aderenti; almeno uno dei membri effettivi e uno dei membri supplenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

27.3 - Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

27.4 - Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti svolge le funzioni di organo di controllo per cui assolve i compiti previsti dall'art. 30 del CTS e, in quanto applicabili, quelli previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

27.5 - Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del CTS l'Assemblea ordinaria può assegnare al Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti la revisione legale dei conti; in tal caso tutti i suoi membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

27.6 - I membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti che, senza giustificato motivo, non assistono alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a tre sedute consecutive della Direzione Nazionale decadono dall'ufficio.

27.7 - Le riunioni del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti si



possono svolgere anche in più luoghi, audio e/o video collegati, alle stesse condizioni previste per l'Assemblea.

Articolo 28

Il Collegio Nazionale dei Garanti

28.1 - L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Nazionale dei Garanti, composto da tre membri effettivi e da uno supplente, scelti fra i soci degli enti aderenti, indicandone il Presidente; esso dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

28.2 - Il Collegio delibera:

- a) sui ricorsi degli enti aderenti contro i provvedimenti adottati nei loro confronti dall'Assemblea o dalla Direzione Nazionale;
- b) sulle controversie fra gli enti aderenti in relazione all'interpretazione ed esecuzione del presente statuto e dei regolamenti;
- c) sulle controversie tra gli Organi Sociali Nazionali ed i Coordinamenti Regionali o Interregionali;
- d) sui procedimenti di mancata ammissione a socio, di decadenza o di esclusione da socio.

28.3 - Il ricorso al Collegio comporta l'accettazione che il suo giudizio sia considerato inappellabile dalle parti.

28.4 - Il Collegio:

- a) garantisce il diritto al contraddittorio tra le parti;
- b) opera come amichevole compositore senza formalità di rito;
- c) delibera entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione delle parti;
- d) le delibere sono assunte con il voto favorevole della



maggioranza dei suoi membri.

28.5 - Le riunioni del Collegio si possono svolgere anche in più luoghi, audio e/o video collegati, alle stesse condizioni previste per l'Assemblea.

Articolo 29

Coordinamenti Regionali e/o Interregionali

29.1 - L'associazione promuove tra gli enti aderenti la costituzione del Coordinamento Regionale con compiti di coordinamento in ambito regionale e di rappresentanza politica associativa, nel rispetto del principio di sussidiarietà, delegando a tali organismi la rappresentanza dell'associazione rispetto ai rapporti con la Regione di appartenenza, con le relative Province e con qualsiasi organismo pubblico con competenza sovra provinciale, limitatamente al territorio della Regione di riferimento, nonché compiti di verifica, con l'obbligo di segnalare all'associazione l'eventuale mancato rispetto dei requisiti previsti per il mantenimento della qualifica di socio da parte degli enti aderenti.

29.2 - Per le sole Province Autonome di Trento e Bolzano qualsiasi riferimento statutario agli organismi regionali è da intendersi riferito ad autonomi organismi provinciali ed alle correlative istituzioni pubbliche territoriali.

29.3 - Ogni ente aderente presente sul territorio regionale è obbligato ad aderire anche al relativo Coordinamento Regionale.

29.4 - Il Presidente Nazionale convoca, almeno una volta all'anno, i rappresentanti dei Coordinamenti Regionali per esprimere parere



consultivo in tema di linee di indirizzo politico dell'Associazione.

29.5 - Gli statuti dei Coordinamenti Regionali dovranno essere approvati dalla Direzione Nazionale e rispettare i seguenti requisiti:

- a) essere costituiti come ODV o come Enti del Terzo Settore a base associativa secondo le regole del CTS;
- b) avere scopo istituzionale analogo a quello di cui all'art. 5;
- c) avere una struttura associativa democratica;
- d) avere organi sociali con struttura e funzioni analoghi a quelli dell'associazione nazionale;
- e) devolvere, in caso di estinzione e scioglimento, il patrimonio residuo ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 30

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

30.1 - In caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa l'Assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri.

30.2 - Nel caso l'associazione non abbia ottenuto la personalità giuridica e non vi siano elementi patrimoniali attivi e passivi l'Assemblea Straordinaria può deliberare l'estinzione immediata dell'Associazione, senza previa messa in liquidazione.

30.3 - Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad



altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 31

Norme transitorie e di rinvio

31.1 - Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni del CTS, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti.

Il presente Statuto Nazionale è stato letto, confermato e approvato dai Responsabili Legali delle Organizzazioni aderenti alla Prociv Italia alla data del 26/12/2021.